

La Corte di Assise di Taranto

Atto in persona
8.11.2017
Annapia PIRRONI
Cancelliere

decidendo sulla istanza di rinvio avanzata dall'avv.to Pasquale Annicchiarico per ragioni di salute;
sentite tutte le Parti;
esaminati gli atti;

OSSERVA

occorre preliminarmente evidenziare, per quel che rileva in relazione alla istanza di differimento in oggetto, e senza che sia possibile in questa sede valutare *ex professo* la complessa tematica del legittimo impedimento a comparire del difensore, che il legislatore e la giurisprudenza di legittimità impongono in generale un maggior rigore in punto di prova dell'impedimento del difensore, rispetto alla posizione dell'imputato, con riferimento alle questioni di salute;

Si richiede, invero, al difensore impedito, oltre all'onere di pronta comunicazione dell'impedimento, l'ostensione di documenti adeguati a dimostrare la circostanza di salute dedotta, che si assume impeditiva della comparizione in udienza.

L'istanza di differimento, sebbene tempestivamente comunicata, non potrà, quindi, trovare accoglimento, ove la certificazione medica allegata non specifichi né il tipo di patologia da cui il difensore sarebbe affetto, né le ragioni per cui deve ritenersi assoluta la impossibilità dello stesso di lasciare il proprio domicilio, limitandosi a fare invece riferimento alla mera indicazione del periodo di convalescenza necessario.

A sostegno della istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a malattia il difensore deve, pertanto, provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione.

L'impedimento deve essere, quindi, giustificato da circostanze improvvise ed assolutamente imprevedibili tali da impedire, inoltre, anche una tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione, restando comunque riservato all'apprezzamento del giudice la serietà ed absolutezza dell'impedimento (Cass. 4530/2017).

Nel caso di specie, quanto alla pronta comunicazione, si ritiene che la documentazione allegata afferente all'acquisto presso una farmacia di Taranto in data 7.11.17 di farmaci a carattere generico, non possa dirsi di per sé probante del momento della insorgenza della malattia che si assume contratta dal difensore.

Inoltre, con riferimento alla documentazione sanitaria allegata, il medico certificante non ha indicato alcuna specifica patologia riscontrata sulla persona del deducente difensore, né tanto meno ha attestato di aver effettuato una visita sullo stesso, limitandosi a riportare quanto dal paziente riferito circa i sintomi della presunta patologia, la cui diagnosi risulta in definitiva essere meramente paventata dal solo difensore nell'*incipit* della istanza.

Né, ancora, il medico curante incontrava alcuna limitazione circa la specificazione della patologia riscontrata – derivante dalla normativa in materia di riservatezza – in quanto l'art. 47 del D. Lgs. 196/2003 esclude espressamente la applicazione della medesima normativa in caso di trattamento a fini di giustizia dei dati personali, pur sensibili.

In ogni caso, l'impedimento assoluto a comparire si configura solo nel caso di una patologia, sempre che sia stata compiutamente documentata e certificata come dianzi specificato, relativa a condizioni fisiche in relazione alle quali l'allontanamento dal domicilio o dall'eventuale luogo di cura, possa comportare un danno grave e non evitabile alla salute del richiedente (Cass. N. 37808 del 12.9.2016), circostanza non riscontabile nel caso di specie.

Infine, il maggiore rigore probatorio richiesto dal legislatore in materia di legittimo impedimento in caso di ricorrenza di problematiche di salute o impedimenti di diversa natura del difensore, deriva dal principio di

fungibilità della presenza del difensore con altro patrocinante scelto dal prevenuto o con sostituto designato fiduciariamente dal difensore o d'ufficio, tenuto conto di come il giudice sia chiamato comunque a bilanciare le esigenze difensive con quelle del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, e che queste ultime sono destinate a prevalere nel caso, come quello di specie, in cui si tratti di un processo complesso, con testimoni, la cui presenza in aula non sia di facile realizzazione (si tratta dei periti tecnici nominati in sede di incidente probatorio), e sia stata -per tale motivo- programmata da tempo come da calendario di udienza comunicato alle parti sin dal 20.9.2017, situazione che avrebbe dovuto indurre il difensore ad adottare ogni possibile cautela, al fine di assicurare la sua presenza in aula personale ovvero tramite suoi sostituti.

Nel caso di specie, infatti, la impossibilità di sostituzione è rappresentata soltanto in modo generico ed apodittico, non essendo adeguatamente esplicitata detta impossibilità in considerazione di alcune circostanze di fatto agevolmente rilevabili, quali la presenza in aula di alcuni colleghi di studio del richiedente (avv.ti Urso e Convertino), il cui rapporto di collaborazione con lo stesso è desumibile dalla mera lettura della intestazione della istanza in esame e di tutte le precedenti istanze depositate dall'avv. Annicchiarico, professionisti che sono stati sempre presenti in udienza come risultante dai relativi verbali e che per loro stessa ammissione hanno costantemente collaborato con il predetto avvocato Annicchiarico nello studio degli atti del processo e nella preparazione delle udienze, sicché deve ritenersi del tutto irragionevole che costoro non siano edotti circa il *thema probandum* della odierna udienza.

Peraltro, alcuna violazione del diritto di difesa può in concreto ravvisarsi, in considerazione – come prospettato dal P.M. che ha indicato nella propria lista gli odierni testimoni – della probabile lunga durata della testimonianza da assumersi nella odierna udienza, che non si esaurirà del tutto verosimilmente in un'unica soluzione, con la piena possibilità dell'avvocato Annicchiarico di effettuare il proprio controesame in seguito, atteso che il tempo di guarigione della presunta patologia da cui sarebbe affetto è stato stimato dal medico curante in sette giorni;

conclusivamente, l'addotto motivo di salute non può ritenersi idoneo ad integrare un assoluto impedimento a comparire del difensore e conseguentemente l'istanza va rigettata;

quanto agli impedimenti rappresentati dall'avv. Caiazza, la Corte si riserva di valutarne la rilevanza e fondatezza all'atto del rinvio della presente udienza;

P.T.M.

rigetta l'istanza e **dispone** procedersi oltre.

Taranto, 8 novembre 2017

Il Presidente
(Dott. S. D'Ercole)

